

# **STATUTO**

***CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE E  
LA GESTIONE DI UN CANILE***

***"CO.GE.CA" - NIZZA MONFERRATO***

## CONSORZIO PER LA GESTIONE DI UN CANTILE

### STATUTO

#### Art. 1 NATURA

1. Per la realizzazione e la gestione, nonché il governo e il coordinamento di un canile, i Comuni di cui alla convenzione, prevista dalla normativa vigente, si costituirono in Consorzio dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

2. Il consorzio è ente strumentale dei comuni aderenti per il raggiungimento dei fini per i quali venne costituito.

#### Art. 2 COMPITI E FINALITÀ

1. Le attuali finalità del Consorzio sono:

- a) la cattura dei randagi sul territorio dei comuni consorziati;
- b) la promozione di comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali;
- c) la custodia e la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione;
- d) la promozione ed il sostenimento di tutte le iniziative per l'eliminazione del fenomeno del randagismo canino e felino, fino all'affidamento a nuovo proprietario dei randagi che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non sia stata reclamata;
- e) lo svolgimento di tutti i compiti previsti dalla normativa vigente

2. È fatta salva la facoltà per i Comuni aderenti al Consorzio di gestire, secondo le modalità previste dalla legge ed accollandosene i costi, una o più di tale attività nell'ambito del proprio territorio, purché in modo coordinato e compatibile con gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti dal Consorzio stesso.

Art. 3  
DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'organizzazione consortile assume la denominazione di "Consorzio per la gestione di un canile" e può anche essere indicato con la sigla "CO.GE.CA".

2. Il Consorzio ha sede legale in Nizza Monferrato presso il Palazzo Comunale Piazza Martiri di Alessandria, 19.

3. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato.

Art. 4  
DURATA

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

2. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento anche prima della scadenza prevista dal 1° comma del presente articolo purché vi sia il consenso del 50,1% della quote di partecipazione di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 5  
RECESSO

1. Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione ciascun Ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso entro il mese di giugno di ogni anno.

2. La proposta di recesso deve essere accettata dall'Assemblea, previa verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza del Consorzio, a maggioranza delle quote. Qualora l'Assemblea non accetti con formale atto la richiesta di recesso, questo ha comunque effetto allo scadere del termine di 1 anno dalla data di richiesta.

3. Il recesso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e modalità prescritte, contenente le opportune modifiche da apportare alla convenzione.

4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

Art. 6  
ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile consentita l'adesione di altri enti locali al Consorzio dopo la sua istituzione.

2. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalita prescritte dal T.U.E.L.

Art. 7  
RAPPORTI CON GLI ENTI FONDATORI

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attivita a quella degli Enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

Art. 8  
GLI ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Presidente dell'Assemblea;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Direttore.

Art. 9  
L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea e l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti consorziati e ne rappresenta gli interessi economici, sociali e politici.

2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attivita dei vari organi.

Art. 10  
COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dal Sindaco, o suo delegato, di ciascun Comune aderente al Consorzio.
2. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto e deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge o sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di Sindaco del Comune.

Art. 11  
QUOTA DI RAPPRESENTANZA DEI COMUNI

1. Gli Enti associati sono responsabili e partecipano alla gestione consortile esercitando effettiva potestà d'intervento, nei processi decisionali in sede di Assemblea Consortile, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente assegnate.

Art. 12  
FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunata, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio. Copia dell'ordine del giorno sarà inviata, per notizia, a tutti i Comuni facenti parte del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea e dei Consiglieri degli Enti aderenti al Consorzio.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentanti almeno 2/5 dei Comuni aderenti.

7. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative ed almeno 1/5 dei Comuni.

8. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno o più componenti che rappresentino almeno il 10% delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti preposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissioni, l'interessato informa il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

### Art. 13 COMPETENZA

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all'Assemblea:

- a) la nomina del Presidente dell'Assemblea;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali previsti dalla normativa vigente e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
- d) l'approvazione dei programmi, dei bilanci annuali pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;
- e) l'autorizzazione a contrattare mutui e prestiti obbligazionari;
- f) l'approvazione delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.
- g) l'approvazione degli atti a contenuto normativo interno;
- h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- i) accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché la formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo Statuto;
- l) la nomina del revisore del conto, e di tutti gli atti indicati nell'art. 42 T.U.E.L. "Attribuzione dei Consigli"

Art. 14  
DELIBERAZIONI

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla Legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, di pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e comunque da non meno di dodici comuni.

3. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione a scrutinio palese, salvo quelle concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Nelle votazioni segrete, in relazione a quanto stabilito al precedente comma 3, a ciascun rappresentante viene consegnata una scheda per ogni mille abitanti, con arrotondamento per eccesso o per difetto, con un minimo di una.

5. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme dettate dalla normativa vigente.

6. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, li sottoscrive.

Art. 15  
PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea consortile, nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto.

2. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

Art. 16  
ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
- b) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni.

Art. 17  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo dell'attività imprenditoriale, gestionale e di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea Consortile al di fuori del proprio seno.

2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quadriennio e si compone di numero sette Consiglieri, compreso il Presidente.

4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di componente dell'Assemblea.

Art. 18  
ELEZIONI - DECADENZA

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Consigliere, di Presidente.

2. La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dai "Curricula vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina altresì i casi di decadenza.

4. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione, egli dovrà essere sostituito entro quarantacinque giorni.

5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili con un massimo di due mandati.

Art. 19  
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione dell'attività di amministrazione dell'Ente e compie tutti gli atti che non siano per legge o per Statuto riservati ad altri organi.

2. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

3. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) esegue e fa osservare le deliberazioni dall'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea i provvedimenti contabili;
- c) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
- d) nomina le commissioni per gli appalti e per i concorsi;
- e) adotta in via d'urgenza e salvo ratifica da parte dell'Assemblea le deliberazioni relative a variazioni al bilancio;
- f) dirige l'attività del Consorzio nel quadro del programma di intervento e dei criteri generali per la gestione stabiliti dall'Assemblea;
- g) approva i bandi inerenti gli appalti ed i concorsi nel rispetto della normativa applicabile, demandando al Direttore l'indizione e lo svolgimento dell'iter;
- h) autorizza il Presidente del Consiglio di Amministrazione a proporre azioni giurisdizionali e all'eventuale resistenza in giudizio del Consorzio;
- i) nomina e revoca il Direttore;
- l) svolge ogni altra mansione ad esso affidata dall'Assemblea;
- m) ha competenza in ordine ad ogni altro provvedimento non esplicitamente affidato all'Assemblea e al Direttore.

Art. 20  
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione a scrutinio palese, salvo quelle concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore.

6. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, i pareri, le forme e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali del Consorzio.

2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.

3. In particolare, il Presidente:

- a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, può distribuire gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
- b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;
- c) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
- e) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
- f) vigila sull'attività e sull'operato del Direttore.
- g) è titolare della rappresentanza legale del Consorzio nei confronti di tutti i Soggetti esteri.
- h) adotta nei confronti del personale i necessari provvedimenti sanzionatori che non siano di competenza del Direttore..

Art. 22  
PREROGATIVE E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dalla legge per gli amministratori locali.

2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti Locali.

3. Il Consorzio assicura l'assistenza legale degli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna. 4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini al quarto grado civile.

Art. 23  
DIRETTORE

1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il proseguimento dei fini del Consorzio.

2. L'incarico di Direttore è conferito dal Consiglio di Amministrazione, a persona di comprovata qualifica ed esperienza amministrativa o gestionale o manageriale, selezionata tramite avviso pubblico redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso è pubblicato all'Albo pretorio online dell'Amministrazione ove ha sede legale il Consorzio per quindici giorni consecutivi e deve indicare:

- la durata dell'incarico;
- il trattamento economico che sarà corrisposto al Direttore;
- il termine per la presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a giorni sette contati dalla giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio online;
- il titolo di studio richiesto;
- i titoli professionali e le esperienze professionali comprovanti la qualifica e l'esperienza amministrativa o gestionale o manageriale;
- l'obbligo di allegare, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae datato e firmato alla domanda e idoneo documento di identità in corso di validità.

Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, in possesso dei diritti civili e politici, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale ai sensi di Legge e che non vertano in alcuna situazione di incandidabilità e incompatibilità con la carica e che non abbiano comportato condanne penali ostative ai sensi di Legge alla copertura di un incarico pubblico.

Il titolo di studio richiesto non può essere inferiore al diploma di scuola media superiore, salvo criterio più stringente.

Devono costituire comunque titolo preferenziale i seguenti criteri:

1. Comprovata capacità amministrativa o gestionale o manageriale dimostrabile mediante esperienze pregresse derivanti da curriculum.
2. Pregresse esperienze manageriali e gestionali nel medesimo settore.

La verifica del possesso dei requisiti e dei titoli è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo la verifica del possesso dei requisiti e dei titoli procede ad un colloquio dei soggetti che hanno positivamente presentato la propria candidatura.

In esito all'esperimento di detti colloqui il Consiglio di Amministrazione procederà con proprio provvedimento motivato al conferimento dell'incarico di Direttore al candidato che sarà risultato maggiormente meritevole e idoneo.

Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata 2 anni, rinnovabile.

Nel medesimo contratto sono individuati specificatamente:

- i compiti che il Direttore deve esercitare in forza del presente statuto, quelli già delegati dal Consiglio di Amministrazione e deve altresì essere espressamente previsto che il Consiglio di Amministrazione può delegare ulteriori compiti;

- la facoltà del Consiglio di Amministrazione di revocare, su proposta del Presidente, l'incarico di Direttore, qualora ricorrano gravi motivi e/o gravi inadempienze;

- le ipotesi di decadenza e di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale;

- il trattamento economico che deve essere conforme ai criteri e ai parametri fissati per Legge.

Nel caso in cui, il soggetto nominato sia dipendente di una Pubblica Amministrazione o di un Ente Locale, il contratto di lavoro e il trattamento economico al medesimo connesso saranno disciplinati conformemente alle norme imperative che regolano il pubblico impiego e i limiti di trattamento economico applicabili ai pubblici dipendenti.

Quanto previsto nel precedente periodo deve essere chiaramente esposto nell'avviso pubblico.

“3. Il Direttore svolge tutte le attività inerenti la gestione ordinaria e il funzionamento del Consorzio, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi imposti dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e del Presidente del C.d.A. ”.

Quarto comma così modificato:

“4. A tale organo, in particolare, competono le seguenti attribuzioni:

a) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del D.U.P., del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto;

b) formula proposte agli organi collegiali e ne esegue le deliberazioni e gli indirizzi;

c) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

d) adotta tutti i provvedimenti necessari per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato del Consorzio;

e) è competente ad istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e ad adottare i provvedimenti disciplinari ove non di competenza di altro soggetto, per Legge, Statuto o regolamento;

f) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei principi generali in tema di spesa pubblica e in ossequio ai principi europei e del codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016;

g) cura la pubblicazione e la pubblicità di tutti i provvedimenti, le decisioni, le deliberazioni che debbano essere rese pubbliche;

h) assolve ad ogni ulteriore funzione manageriale e gestionale necessaria all'ordinario e quotidiano funzionamento del Consorzio".

#### Art. 24

##### SEGRETARIO

1. Il Segretario di un comune membro del Consorzio, o ,altro segretario comunale, è il Segretario del Consorzio.

2. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi, in particolare partecipa alle sedute dagli organi collegiali, esprime i pareri di legittimità sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni, cura la redazione dei verbali e la loro pubblicazione e roga i contratti dell'Ente.

3. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito o da un altro segretario comunale o da un dipendente di un Comune aderente al Consorzio in possesso di idonea laurea;

#### Art. 25

##### PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore coadiuvato dal personale dell'ente. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre l'apparato burocratico è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, secondo criteri di economicità.

#### Art. 26

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

2. Lo stato giuridico, normative ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. del Comparto Regioni Enti Locali..

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Uffici e degli Enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate e nelle forme di legge.

#### Art. 27

##### INCOMPATTEILITA' E RESPONSABILITA'

1. A tutto il personale dipendente a tempo pieno è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professionale o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Non possono essere nominati Dipendenti o Direttore del Consorzio i Consiglieri degli Enti Locali associati.

3. Il Direttore ed i Dipendenti del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

#### Art. 28

##### CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE

1. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e contabilità degli enti locali.

2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

3. La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie,

4. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.

5. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo

Art. 29  
PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti Locali, all'atto della istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. In case di scioglimento il patrimonio consortile verrà ripartito secondo i criteri seguenti:

- gli impianti ed i beni conferiti quale capitale di dotazione saranno assegnati al Comune che li ha conferiti;

- gli impianti ed i beni non oggetto di conferimento verranno regolamentati come segue:

a) gli impianti insistenti nel territorio dei singoli Comuni, se a suo tempo costruiti direttamente a cura e spese del Comune interessato o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da terzi con vincolo di destinazione alla realizzazione di quelle esclusive opere, vengono assegnati gratuitamente ai singoli Comuni;

b) gli impianti insistenti nel territorio dei singoli Comuni, se costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), sono ugualmente assegnati ai singoli Comuni interessati, ma in tal caso, ciascun Comune deve rimborsare alla cassa di liquidazione del Consorzio il valore degli impianti ad esso assegnati per la parte non ancora ammortizzata; così come per gli impianti centralizzati

servizio di più Comuni, nel qual caso la somma da versare da ciascuno di essi è determinata in base alle quote di partecipazione;

c) i beni assegnati in affitto o in comodato sono restituiti a ciascuno dei Comuni che li hanno assegnati;

d) gli impianti centralizzati e le altre attività risultanti dallo stato finale di liquidazione sono ripartiti in proporzione alla quota di partecipazione, all'occorrenza mediante criteri integrativi di compensazione fra i Comuni interessati;

e) gli impianti e i beni posti al servizio di più Comuni saranno di norma assegnati al Comune che ha la più alta quota di partecipazione, con l'obbligo di questo di versare agli altri Comuni la loro quota di partecipazione in proporzione al valore di detti impianti e beni rapportata al capitale di dotazione conferito;

f) le altre attività risultanti dallo stato di liquidazione daranno ripartite in proporzione alle quote di capitale di dotazione conferito dai singoli Comuni, fatti salvi criteri compensativi fra i Comuni interessati.

Art. 30  
CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il capitale di dotazione, e costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento in base al conto consuntivo dell'anno nel corso del quale avviene la trasformazione.

Art. 31  
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. Ciascun ente associato partecipa alle spese del Consorzio, accollandosene l'onere finanziario, secondo la popolazione residente risultante dall'ultimo censimento.

2. La quota a carico di ciascun comune, unitamente alle altre entrate ordinarie del Consorzio, assicura il finanziamento necessario a garantire livelli assistenziali uniformi per tutti i residenti dei Comuni aderenti al Consorzio, secondo parametri di qualità e quantità delle prestazioni stabilite annualmente dal piano esecutivo di gestione. Eventuali prestazioni aggiuntive o integrative, espressamente richieste al Consorzio da singoli Comuni, possono essere fornite con relativo onere a carico del Comune richiedente nell'ambito di rapporti obbligazionali reciprocamente assunti dalle parti interessate.

3. Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei singoli enti consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della motivata e documentata richiesta.

Art. 32  
SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

1. Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato ad un istituto di credito in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 25.02.1995, n. 77.

2. Il Consorzio può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale.

3. Il servizio di cassa dovrà essere appositamente regolamentato.

Art. 33  
INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i Consiglieri Comunali e provinciali degli Enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 34  
REVISORE DEI CONTI

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria affidato ad un revisore dei conti, nominato dall'Assemblea, amministrativa-contabile esamina le scritture contabili dell'Ente,

2. Il revisore deve essere iscritto al registro dei revisori contabili, istituito dal D.Lgs. 27.01.1992, nr. 88.

Art. 35  
TRASPARENZA

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

2. Il Consorzio per favorire, la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 36  
ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione on-line all'Albo delle pubblicazioni, albo pretorio

2. L'albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 37  
FUNZIONI NORMATIVE

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento interno del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. La potestà regolamentare interna viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

Art. 38  
ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1. Lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dai consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 39  
DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Dec.Legislativo 261 /2000 e s.m.i.

QUOTE DI RAPPRESENTANZA

N.D.	COMUNE	N.	%,
01	AGLIANO	1.685	3.15
02	BELVEGLIO	327	0.61
03	BRUNO	360	0.67
04	BUBBIO	919	1.72
05	CALAMANDRANA	1.807	2.52
6	CALOSSO D'ASTI	1.351	2.35
07	CANELLI	10.722	20.04
08	CASSINASCO	629	1.18
09	CASTAGNOLE LANZE	3.833	7.16
10	CASTEL BOGLIONE	632	1.18
11	CASTELLETTO MOLINA	180	0.34
12	CASTELNUOVO BELBO	913	1.71
13	CASTELNUOVO CALCEA	783	1.46
14	CASTEL ROCCHERO	414	0.77
15	CESSOLE	420	0.80
16	COAZZOLO	323	0.60
17	CORTIGLIONE	613	1.15
18	FONTANILE	576	1.08
19	INCISA SCAPACCINO	2.290	4.28
20	LOAZZOLO	342	0.64
21	MARANZANA	325	0.61

22	MOASCA	462	0.86
23	MOMBARUZZO	1.146	2.14
24	MOMBERCELLI	2.394	4.47
25	MONASTERO BORMIDA	1.002	1.87
26	MONTABONE	364	0.68
27	MONTALDO SCARAMPI	791	1.46
28	MONTEGROSSO D'ASTI	2.293	4.29
29	NIZZA MONFERRATO	10.391	19.42
30	OLMO GENTILE	89	0.17
31	QUARANTI	200	0.37
32	ROCCAVERANO	443	0.83
33	ROCCHETTA PALAFEA	359	0.67
34	SAN GIORGIO SCARAMPI	123	0.23
35	SAN MARZANO OLIVETO	1.075	2.01
36	SEROLE	141	0.26
37	SESSAME	286	0.53
38	VAGLIO SERRA	285	0.53
39	VESIME	661	1.24
40	VIGLIANO D'ASTI	880	1.65
41	VINCHIO	667	1.25
	TOTALE	55.496	100.00

## INDICE DELLO STATUTO

ART. 1	-	NATURA
ART. 2	-	COMPITI E FINALITA'
ART. 3	-	DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 4	-	DURATA
ART. 5	-	RECESSO
ART. 6	-	ADESIONE DI NUOVI COMUNI
ART. 7	-	RAPPORTI CON GLI ENTI FONDATORI
ART. 8	-	GLI ORGAN'
ART. 9	-	L'ASSEMBLEA
ART. 10	-	COMPOSIZIONE
ART. 11	-	QUOTA DI RAPPRESENTANZA DEI COMUNI
ART. 12	-	FUNZIONAMENTO
ART. 13	-	COMPETENZA
ART. 14	-	DELIBERAZIONI
ART. 15	-	PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
ART. 16	-	ATTRIBUZIONI
ART. 17	-	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 18	-	ELEZIONI - DECADENZA
ART. 19	-	COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 20	-	ADUNANZE E DELIBERAZIONI
ART. 21	-	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 22	-	PREROGATIVE E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI
ART. 23	-	DIRETTORE
ART. 24	-	SEGRETARIO
ART. 25	-	PRINCIPI E CRITERI GENERALI
ART. 26	-	PERSONALE
ART. 27	-	INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'
ART. 28	-	CRITERI E INFORMAZIONI DELLA GESTIONE
ART. 29	-	PATRIMONIO
ART. 30	-	CAPITALE DI DOTAZIONE
ART. 31	-	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
ART. 32	-	SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
ART. 33	-	INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI
ART. 34	-	REVISORE DEI CONTI
ART. 35	-	TRASPARENZA
ART. 36	-	ALBO DELLE PUBBLICAZIONI
ART. 37	-	FUNZIONI NORMATIVE
ART. 38	-	ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO
ART. 39	-	DISPOSIZIONE FINALE